



# CITTA' DI AVIGLIANA

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA N° 136 DEL 21/10/2021

**Oggetto : DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL LAGO GRANDE DI AVIGLIANA A CAUSA DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE LIQUIDE INQUINANTI**

#### IL SINDACO

Premesso:

Che in data 19/10/2021 è stato accertato da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco uno sversamento di sostanze liquide inquinanti presso il Lago Grande di Avigliana (lato Corso Laghi) come attestato nella relazione di intervento n. 16798, depositata agli atti del Comune al prot.. n. 0028269 il 20/10/2021;

Che il D. Lgs n. 116 del 30/05/2008, all'art 5, c 1 lett. b) prevede, fra le competenze comunali *“la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnati”*;

Che ai sensi dell'art. 10 del citato D. Lgs. n. 116/2008 *“Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”*;

Considerato che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

Ritenuto di dover emettere, a scopo precauzionale, un provvedimento temporaneo di divieto di balneazione nelle acque del Lago Grande (per l'intera estensione lacuale) a causa dell'inquinamento verificatosi;

Visti:

- gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.



# CITTA' DI AVIGLIANA

- il D. Lgs. 116/08 *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”*
- il decreto del Ministero della Salute 30.3.2010 che definisce modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla qualità e alla gestione delle acque di balneazione;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 *“Norme in materia ambientale”*
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”*;
- Decreto del Ministero della Salute 19/04/2018, di modifica del D.M. Salute 30/3/2010

Visto altresì l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267;

Ritenuto di dover intervenire a tutela igiene e salute pubblica;

ORDINA

per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo,

**Il divieto di balneazione nelle acque del Lago Grande di Avigliana (per la sua intera estensione) a decorrere dalla data odierna e fino alla sua revoca;**

Agli uffici comunali competenti di apporre sui luoghi idonea segnaletica ai sensi dell'art. 5 comma e) del D. Lgs. 116/08

DISPONE

- 1) Che la seguente Ordinanza sia resa nota al pubblico attraverso affissione all’Albo Pretorio on line del Comune nonché attraverso la posa di opportuna segnaletica nei siti interessati;
- 2) Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
  - a. Ministero della salute (Portale delle Acque)
  - b. Regione Piemonte Settore ambiente energia e territorio
  - c. Ente di gestione delle aree protette Alpi Cozie
  - d. Comando Carabinieri di Avigliana
  - e. Comando Carabinieri forestali di Giaveno
  - f. Comando provinciale Vigili del Fuoco di Torino



# CITTA' DI AVIGLIANA

AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all' Albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

**Il Sindaco**

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.

*(sottoscritto digitalmente)*